

Delibera n. 75/2022

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 33/2022, del 24 febbraio 2022, nei confronti di Forship S.p.A., per la violazione degli articoli 16, paragrafo 1, 22 e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.

L'Autorità, nella sua riunione dell'11 maggio 2022

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART);
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e, segnatamente, gli articoli 16, paragrafo 1, 22 e 24, paragrafo 2 (di seguito: Regolamento (UE) n. 1177/2010);
- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (UE) n. 1177/2010 e, in particolare, gli articoli 13, 15, comma 1, e 16, comma 2;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014 e successive modificazioni;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015 del 15 ottobre 2015;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 33/2022, del 24 febbraio 2022, notificata in pari data (nota prot. ART n. 3693/2022), con la quale è stato avviato un procedimento ai sensi del d.lgs. n. 129/2015, nei confronti di Forship S.p.A. (di seguito anche: "Società" o "Forship"), per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione degli articoli 16, paragrafo 1, 22 e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, relativamente ai fatti esposti nel reclamo acquisito agli atti con prot. ART n. 15522/2021, del 7 ottobre 2021; la medesima delibera, al punto 7 del dispositivo, ha ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di: euro 1.000,00 (mille/00) per la violazione dell'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1177/2010; euro 300,00 (trecento/00) per ciascun viaggio - per un totale di euro 600,00 (seicento/00) - per la violazione di cui all'articolo 22 del predetto

Regolamento (UE) n. 1177/2010; euro 500,00 (cinquecento/00) per la violazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento;

VISTA

l'istanza di accesso agli atti presentata dalla Società in data 11 marzo 2022 e perfezionata in data 21 marzo 2022 (cfr., rispettivamente, prott. ART nn. 4794/2022 e 5418/2022, di pari date), riscontrata dall'Autorità in data 24 marzo 2022 (prot. ART n. 5694/2022, di pari data);

RILEVATO

che la Società si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta delle sanzioni ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente a tutte le violazioni contestate con la citata delibera n. 33/2022 e che il pagamento risulta effettuato entro la scadenza del prescritto termine (cfr. ricevuta di pagamento del 13 aprile 2022, acquisita agli atti con nota prot. ART n. 11074/2022, del 26 aprile 2022), nonché in misura pari agli importi previsti al punto 7 della predetta delibera, per un totale di euro 2.100,00 (duemilacento/00);

CONSIDERATO

che il pagamento in misura ridotta della sanzione comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 33/2022;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 33/2022, del 24 febbraio 2022, nei confronti di Forship S.p.A., con riferimento alla violazione degli articoli 16, paragrafo 1, 22 e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento in misura ridotta delle relative sanzioni, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'importo complessivo di euro 2.100,00 (duemilacento/00);
2. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Forship S.p.A., comunicata al reclamante ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 11 maggio 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)